



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

SOPRINTENDENZA REGIONALE DELLE MARCHE - ANCONA

IL SOPRINTENDENTE REGIONALE

VISTO il Decreto legislativo 29.10.1999 n.490, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art.1 della L. 8.10.1997 n.352;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 7.9.2000 n.283 recante il regolamento sulla disciplina delle alienazioni di beni immobili del demanio storico e artistico;

VISTA la richiesta di autorizzazione ad alienare al Comune di Monetelcino- l'immobile denominato "Ex Chiesa di S. Cristoforo", sito in Comune di Montefelcino, Provincia di Pesaro-Urbino, catastalmente distinto al F°28 mappale "A", presentata, ai sensi degli artt.7, 8 e 22 comma 2°, del D.P.R. 283/2000, dalla Parrocchia dei Santi Pietro e Paolo con sede in Montefelcino - C.F.90002770411, proprietario dell'immobile sopraindicato, alla Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici delle Marche in data 12 aprile 2002 prot.7565;

VISTO il programma di cui all'art.7, comma 1°, del citato D.P.R. n.283/2000 consistente nella descrizione degli obiettivi di tutela e valorizzazione dell'immobile sopra descritto conseguibili con l'alienazione e nell'indicazione, in particolare, tanto delle misure di conservazione colà previste, che, ai sensi del successivo art.10 comma 2, si approvano con il presente provvedimento, quanto dell'incidenza degli interventi previsti dal programma medesimo sull'immobile in questione;

CONSIDERATO che, sulla base degli elementi di valutazione contenuti nell'istanza di cui sopra, nonché degli accertamenti e delle verifiche effettuate dalla Soprintendenza, l'alienazione di cui all'istanza in premessa risulta non pregiudizievole alla conservazione, all'integrità ed alla fruizione pubblica del bene risultando parimenti garantita la compatibilità della sua destinazione d'uso con il suo carattere storico e artistico;

Tutto ciò premesso e richiamato il sottoscritto Soprintendente Regionale, ai sensi dell'art.10 del citato D.P.R. 283/2000

A U T O R I Z Z A

L'alienazione in premessa, con le seguenti prescrizioni:



AGENZIA DEL TERRITORIO

UFFICIO PROVINCIALE DI PESARO
SERVIZIO DI PUBBLICITA' IMMOBILIARE
CIRCOSCRIZIONE DI
SEZIONE STACCATATA DI URBINO

NOTA DI TRASCRIZIONE



RISERVATO ALL'UFFICIO

DATA DELLA RICHIESTA GG MM AA 22 01 2004	N. PRESENTAZIONE NELLA GIORNATA 1	N. DI REGISTRO GENERALE 439	N. DI REGISTRO PARTICOLARE 249
--	--------------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------

QUADRO A

DATI RELATIVI AL TITOLO			
DESCRIZIONE ATTO PUBBLICO AMMINISTRATIVO			
DATA	GG MM AA 06 06 2002	NUMERO DEL RIFERITORIO	746
PUBBLICO UFFICIALE O AUTORITA' EMITTENTE	CATEGORIA 2	COGNOME E NOME (O DENOMINAZIONE) SOPRINTENDENZA REG. BENI E ATT. CULT. DELLE MARCHE	
	SEDE ANCONA	PROVINCIA AN	Codice Fiscale 80000650426
DATI RELATIVI ALLA CONVENZIONE			
ATTO DI CUI SI CHIEDE LA TRASCRIZIONE	DESCRIZIONE ATTO AMMINISTRATIVO		
	DESCRIZIONE AUTORIZZAZIONE ALIENAZIONE AI SENSI D.P. 400		
	R. 283 DEL 7.9.2000		
	SOGGETTO A VOLTURA CATASTALE <input type="checkbox"/> DIVERSA <input type="checkbox"/> DAL <input type="checkbox"/> DAL <input type="checkbox"/> DAL		
FOGLIO INFORMATIVO PER L'ESECUZIONE DELLA VOLTURA AUTOMATICA			
PRESENZA DI CONDIZIONE <input type="checkbox"/> PRESENZA DI TERMINI DI EFFICACIA DELL'ATTO <input type="checkbox"/>			
DATI PER ATTI MORTIS CAUSA	DATA DI MORTE GG MM AA	SUCCESSIONE TESTAMENTARIA <input type="checkbox"/>	RINUNCIA O MORTE DI UN CIRAMATO <input type="checkbox"/>
ALTRI DATI			
FORMALITA' DI RIFERIMENTO	DATA GG MM AA	NUMERO DI REGISTRO PARTICOLARE	
PARTI LIBERE NEL QUADRO RELATIVE A:	QUADRO A <input checked="" type="checkbox"/>	QUADRO B <input type="checkbox"/>	QUADRO C <input type="checkbox"/>
RICHIEDENTE (in favore di suddetti, coniuge o suo/a ascendente)	COGNOME E NOME (O DENOMINAZIONE) SOPRINTENDENTE REG. BENI E ATT. CULT. DELLE MARCHE		
	INDIRIZZO VIA BIRARELLI N. 35 ANCONA		

RISERVATO ALL'UFFICIO

PAGHE	4	IMPOSTA IPOTECARIA	E.	ESEGUITA LA FORMALITA' ESATTI EURO LIQUIDAZIONE GRATUITA IMPORTI VERSATI AI SENSI DEL D.LGS N. 237/1997 E SUCC. MOD. IL CONSERVATORE  
UNITA' NEGOTIALE	1	SOPRATTASSA	E.	
PROFITTO A TAVOLA	1	SEMA FIDUCIARIA	E.	
SOCIETA' CONTO	1	BILLO	E.	
INCL. CAMBIO CISTO ART. 18		TASSA IPOTECARIA	E.	
PER. A DEBITO ART. 18		TOTALE GENERALE	E.	


Comune di Montefelcino
Provincia di Pesaro e Urbino

CHIESA DI SAN CRISTOFORO

via San Cristoforo

Allegato A al Foglio 28

Montefelcino



PLANIMETRIA CATASTALE

CHIESA DI SAN CRISTOFORO

via San Cristoforo

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALL'ALIENAZIONE ART. 22 COMMA 2° DEL D.P.R. 283/200

CENNI STORICI E STORIA DELLE DESTINAZIONI D'USO

La chiesa fu riedificata nel 1590 per volontà del conte Fabio Landriani, feudatario del castello di Montefelcino, sul sito di un chiesa quasi in completa rovina.

Non si hanno notizie sull'origine e sulle caratteristiche della chiesa demolita; la nuova fu dedicata ai Santi Giacomo e Cristoforo e fu sede della Confraternita del SS. Sacramento.

La chiesa a pianta rettangolare è a navata unica, con le dimensioni interne di mt8,48xmt14,2; la chiesa, a terminazione rettilinea, doveva avere un abside, che si estendeva sul piccolo spazio scoperto retrostante e le cui tracce si leggono nei resti di muratura esistenti in corrispondenza dei muri verticali sul retro della chiesa.

Originariamente aveva tre altari, dei quali si conservano solo le due nicchie sulle pareti laterali; l'altare maggiore era intitolato ai santi Giacomo e Cristoforo, l'altare sulla parete laterale destra era dedicato alla SS. Trinità, mentre quello a sinistra a San Francesco Saverio. Aveva un campanile con due campane, una delle quali è da tempo stata collocata nella chiesa dei SS. Pietro e Paolo; il "campanile" è stato rifatto di recente, con un discutibile traiccio porta campane.

Per il culto e le funzioni liturgiche era stato nominato un sacerdote, detto cappellano del Signor conte Fabio, che aveva l'obbligo di celebrare otto messe all'anno.

Dai documenti conservati nell'Archivio Vescovile di Fossombrone risulta che la chiesa nel corso dei secoli ha rischiato più volte di andare in completa rovina.

La chiesa non è più utilizzata per le funzioni religiose e ormai da molti anni è gestita dall'Amministrazione comunale di Montefelcino che, a causa dell'estremo degrado delle strutture, la utilizza come deposito.

Bibliografia:

- Visite pastorali, anni 1594 e 1600-1690, MSS Archivio Vescovile di Fossombrone
- Inventari, Classe di S. Severo, S. Severo e Montefelcino, MS., Archivio Vescovile di Fossombrone
- Manoscritti, Archivio della Chiesa dei SS. Pietro e Paolo di Montefelcino



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

SOPRINTENDENZA REGIONALE DELLE MARCHE
ANCONA

ELENCO DEI PROPRIETARI DELL'IMMOBILE DENOMINATO "EX CHIESA DI
S. CRISTOFORO" SITO IN PROVINCIA DI PESARO-URBINO COMUNE DI
MONTEFELCINO SEGNATO IN CATASTO AL F°28 PARTICELLA "A"- DI
PROPRIETA':

F°28 Particella "A"

DI: - PARROCCHIA DEI SANTI PIETRO
E PAOLO
MONTEFELCINO
C.F. 90002770411

Avverso i presenti provvedimenti è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notifica del presente atto.



IL SOPRINTENDENTE REGIONALE
Arch. Francesco Scoppola

A handwritten signature in black ink, which appears to be "F. Scoppola", is written over the circular stamp.

Ancona li,

6 GIU 2002

- 1) Dovrà essere assicurata la conservazione, l'integrità e la fruizione del bene, adottando interventi di manutenzione improntati a corretti criteri di restauro che tendono all'utilizzo di metodologie e modalità operative analoghe a quelle originali, finalizzate ad una adeguata salvaguardia e valorizzazione dell'immobile mediante presentazione di progetto di restauro architettonico, che dovrà essere preventivamente approvato dalla competente Soprintendenza;
- 2) Per quanto attiene alla futura destinazione d'uso dell'immobile prevista per mostre e convegni inerenti l'attività di valorizzazione del patrimonio storico-artistico locale, la stessa si ritiene compatibile con le caratteristiche architettoniche del monumento.

La presente autorizzazione resta condizionata alla realizzazione del programma proposto richiamato in premessa, nel quale, viene assicurata per lo stesso una manutenzione costante, e comunque detto termine resta stabilito in mesi 24 a far data dalla stipula del contratto di alienazione.

Detta condizione fa sì che la mancata realizzazione del detto programma costituisce uso del bene incompatibile con il suo carattere storico-artistico, ai sensi dell'art.10, comma 8. Resta altresì prescritto che nel contratto medesimo venga espressamente iscritta la clausola risolutiva di cui all'art.11 del più volte citato D.P.R. 283/2000.

Con il presente provvedimento il sottoscritto Soprintendente ai sensi dell'art.10, comma 6°, del D.P.R. 283/2000

D I C H I A R A

altresi l'interesse particolarmente importante di cui all'art.6, comma 1, del citato D. L.vo 490/99, colà previsto nei casi in cui l'alienazione sia stata autorizzata in favore di soggetti diversi da quelli indicati dall'art.5, comma 1 del citato Testo Unico.

In osservanza di tali disposizioni si riportano di seguito le misure di tutela prescritte con la presente autorizzazione

- 1) dovrà essere assicurata la conservazione, l'integrità e la fruizione del bene, adottando interventi di manutenzione improntati a corretti criteri di restauro che tendono all'utilizzo di metodologie e modalità operative analoghe a quelle originali, finalizzate ad una adeguata salvaguardia e valorizzazione dell'immobile mediante presentazione di progetto di restauro architettonico, che dovrà essere preventivamente approvato dalla competente Soprintendenza;
- 2) per quanto attiene alla futura destinazione d'uso dell'immobile prevista per mostre e convegni inerenti l'attività di valorizzazione del patrimonio storico-artistico locale, la stessa si ritiene compatibile con le caratteristiche architettoniche del monumento.

La documentazione catastale e la relazione storico-architettonica sull'immobile di cui all'art.22, comma 2, del D.P.R. 283/2000, fanno parte integrante del presente provvedimento.

Le presenti autorizzazione e dichiarazione, su richiesta del sottoscritto Soprintendente Regionale, saranno notificate alla parte alienante e trascritte, ai sensi dell'art.10, comma 7, del D.P.R. 283/2000, nei registri immobiliari ed avranno efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, anche ai fini dell'art.11 del regolamento di cui al D.P.R. 283/2000.